

ATTO COSTITUTIVO Prima Educare A.P.S.



In data 3 Novembre 2020, presso la sede legale di via Brancaleta 65, loc. Roselle ubicata in Grosseto, alle ore 21:30, si sono riunite le seguenti *persone*:

Chiara Gentili nata a Grosseto il 21 agosto 1993
residente a Grosseto in via di Brancaleta 65, cittadina italiana, codice fiscale GNTCHR93M61E202K

Alessio Ricciotti nato a Orbetello (GR) il 31 dicembre 1990
residente a Grosseto in via di Brancaleta 65, cittadino italiano, codice fiscale RCCLSS90T31G088Y

Stefania Villani nata a Milano il 4 giugno 1980
residente a Grosseto in via della Gorgona 4, Marina di Grosseto, cittadina italiana, codice fiscale VLLSFN80H44F205L

Linda Pellegrini nata a Grosseto l'11 ottobre 2000
residente a Batignano (GR) in via dei Gaggioli 6, cittadina italiana, codice fiscale PLLLND00R51E202C

Barbara Presta nata a Massa Marittima il 15 marzo 1969
residente a Batignano (GR) in via dei Gaggioli 6, cittadina italiana, codice fiscale PRSBBR69C55F032H

Angelo Gentili nato a Pontecorvo (FR) il 30 marzo 1960
residente a Grosseto in via Scansanese 559, loc. Istia d'Ombrone, cittadino italiano, codice fiscale GNTNGL60C30G838W

Michela Presta nata a Massa Marittima 9 marzo 1968
residente a Grosseto in via Scansanese 559, loc. Istia d'Ombrone, cittadina italiana, codice fiscale PRSMHL68C49F032J

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Gentili Chiara il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Villani Stefania quale *Segretaria* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Prima Educare APS", da ora in avanti denominata "*associazione*". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Grosseto all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale

delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati :

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni

b) interventi e *prestazioni sanitarie*

c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

g) *formazione universitaria e post-universitaria*

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

l) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso

m) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il *Consiglio direttivo* sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente: Chiara Gentili

Vice – Presidente: Alessio Ricciotti

Segretario: Stefania Villani

Consigliere: Linda Pellegrini

Consigliere: Michela Presta

Consigliere: Angelo Gentili

Consigliere: Barbara Presta

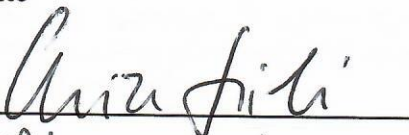
ART. 6 - Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 dicembre 2020. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico consuntivo ed il rendiconto economico preventivo per il prossimo anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 7 - Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Gentili Chiara



Sig. Ricciotti Alessio



Sig. Villani Stefania



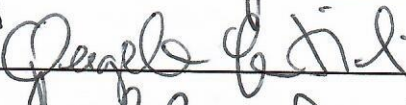
Sig. Pellegrini Linda



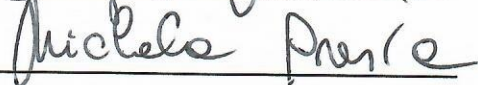
Sig. Presta Barbara



Sig. Gentili Angelo



Sig. Presta Michela



Grosseto, 03 novembre 2020



VERSATE € 200,00 REG. TO A GROSSETO
DATA 24/11/2020 24/11/2020
P. S. N. 3349 MOD. 3

C. M. MAZZI (*)

(*) Firma su delega del Presidente / Alessio Cecchi



STATUTO Prima Educare A.P.S.

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"Prima Educare APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Grosseto e con *durata illimitata*.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- l) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso
- m) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale* dell'attività di *volontariato dei propri soci* con lo scopo di diffondere una cultura ecologica, orientata a promuovere il processo di scoperta e radicamento della propria identità ecologica e lo svolgimento di attività di outdoor education, favorendone l'accesso a bambini, adulti e anziani, senza distinzione di sesso, orientamento politico, credo, provenienza geografica, condizione economica, disagio, diversità, marginalità e disabilità. L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale,

attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

In particolare l'Associazione intende:

- promuovere uno stile di genitorialità più consapevole, che si ponga come obiettivo la creazione di relazioni tra adulti e bambini basate su alto contatto, empatia, razionalità e collaborazione
- diffondere uno stile di vita più a contatto con la natura e più sostenibile, basato sulla ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive, costruttive e rispettose tra le persone
- promuovere il riconoscimento della necessità per bambini e adulti di conoscere l'ambiente naturale tramite l'esperienza diretta, libera e continuata nel tempo
- diffondere la pedagogia nel bosco e tutte le altre correnti di pensiero che avvicinano le persone a una connessione vera e profonda con la natura; - promuovere un pensiero pedagogico che rispetti la natura di ciascuno, i suoi ritmi, le sue aspirazioni, i suoi talenti e favorisca la libera espressione della potenzialità di ciascuno
- promuovere e sostenere la ricerca pedagogica teorica ed empirica.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. creazione di reti di relazione fra persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, realtà cooperative e aziende per diffondere i principi e raggiungere gli scopi dell'associazione, promuovendo e attuando scambi interculturali, legati alle attività e alle finalità dell'associazione
- b. promozione dell'impiego del tempo libero attraverso iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative quali corsi, seminari, dibattiti, eventi, laboratori ed incontri, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse ed informazioni e di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati
- c. promozione e istituzione di campi ludico-educativi durante tutto l'anno, corsi e poli di avviamento e assistenza allo studio, senza limiti di età
- d. progettazione, creazione e attuazione di asili nel bosco, fattorie didattiche o esperienziali, progetti educativi sperimentali a contatto con la natura, eventi e attività di intrattenimento, culturali, ludiche
- e. elaborazione e redazione di pubblicazioni, a carattere scientifico e non, volte a favorire il raggiungimento degli scopi dell'associazione
- f. studio e ricerca nell'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza
- g. creazione e gestione di attività educative, sociali e ludico-ricreative per minori di tutte le età e per adulti, anziani e disabili
- h. creazione e gestione di attività di formazione educativa e pedagogica per adulti in genere, per insegnanti, operatori, professionisti del settore o realtà educative simili, corsi di formazione e aggiornamento di personale docente ed educativo, organizzazione di gruppi di confronto tra pari, tavole rotonde moderate, percorsi di formazione per favorire un continuo processo di crescita personale degli adulti e in particolare di genitori, o di chi si occupa della cura familiare e dell'infanzia

i. creazione e gestione di attività di formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa

j. gestione di attività divulgative sulla medicina, sull'agricoltura biologica e biodinamica, sulla difesa e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sulla finanza etica, sul consumo critico e consapevole anche attraverso l'apertura e la gestione di spazi sociali ed informativi e sostenere attività di welfare aziendale

k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

l. gestione di servizi educativi ludoteche, biblioteche, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondaria la cui direzione pedagogica sia coerente con le norme statutarie dell'Associazione

m. gestione e organizzazione di gite turistiche, di escursioni naturalistiche volte alla conoscenza del territorio e dell'ambiente naturale

n. promozione di attività ludico-sportive finalizzate all'educazione e al contatto con il proprio corpo, rivolte a persone di tutte le età

o. promozione di qualsiasi azione e attività ritenuta opportuna o necessaria, per raggiungere gli scopi e le finalità dell'associazione e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni ed integrazioni

p. partecipazione a bandi, stipula di contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici sia nazionali che europei ed anche con enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse sociale per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- esaminare i libri sociali
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione; può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni.

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 1/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 1/4 degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- *deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente*
- *esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo*
- *eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario*
- *deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo*
- *ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza*
- *deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo*
- *fissare l'ammontare della quota associativa*

ART. 8 **(Il Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Compete al Consiglio direttivo:

- attuare tutte le deliberazioni dell'Assemblea
- redigere e presentare all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione
- accogliere le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 20, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili*.

La maggioranza degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, e-mail e/o sms almeno 5 giorni prima. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi soci, per maggioranza, su volontaria candidatura.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il presidente può essere rieletto.

ART. 10 (Il segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'associazione.

Compete al Segretario:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari
- predisporre i bilanci consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione
- curare la corrispondenza

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *prelavorato* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: possono richiederlo in forma scritta alla posta elettronica dell'associazione o in qualsiasi assemblea.

ART. 16 **(Volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

